MA IL RISCATTO NON SI PUÒ FARE PERCHÉ VALE SOLO SE I CONTRIBUTI SONO GIÀ VERSATI

SÌ ALLA RICONGIUNZIONE DELLA LAUREA PER I MAESTRI

CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA 589/2004

da CittadinoLex del 7/4/2004

I maestri elementari possono ricongiungere i contributi versati per il riscatto degli anni di studio all'università. Ma non possono riscattarli se hanno sempre lavorato nella scuola. Così ha deciso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con una sentenza emessa l'11 marzo 2004. Nel pubblico impiego, infatti, il riscatto dei periodi di studio vale solo se tali periodi sono stati finalizzati al conseguimento del titolo di studio per l'accesso al ruolo o alla qualifica di appartenenza. Questo limite non è previsto, invece, nel settore privato. E dunque, i maestri elementari che hanno riscattato i periodi di studio, prima di entrare nella scuola, hanno diritto a chiederne il riconoscimento ai fini pensionistici. Questa procedura, che prende il nome di ricongiunzione, è possibile in ogni caso, perché è finalizzata solo alla pensione.

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA. GIUDICE UNICO: G. D'ANTINO SETTEVENDEMMIE

FATTO

Con domanda presentata al Provveditorato agli Studi di Forlì in data 23/11/88, il Sig. B. Stefano, insegnante di scuola elementare statale, in ruolo dall'11/10/1976, chiedeva la ricongiunzione presso la gestione previdenziale statale di anni due mesi 9 e giorni 14 di contributi (riferiti al riscatto di laurea) e di 7 giorni di contributi figurativi da lavoro dipendente, a norma dell'art. 2 della legge 7/2/1979 n. 29, periodi assicurativi già riscattati presso l'INPS.

Con nota del Provveditorato agli Studi di Forlì n. 45 del 6/7/92, veniva comunicato al docente che erano ricongiungibili anni due, mesi nove e giorni 21 di periodo assicurativo a titolo non oneroso, con invito all'interessato di voler comunicare, entro 90 giorni dalla notifica della surrichiamata nota, la volontà di accettare o rinunciare alla ricongiunzione.

In data 17/7/92, il sig. B. comunicava la sua volontà di accettare la ricongiunzione.

Senonchè, con raccomandata in data 22/9/92, il Provveditorato agli Studi di Forlì comunicava al docente che la proposta n. 45 era da ritenersi annullata, attesa l'illegittimità della ricongiunzione nel sistema pensionistico statale dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea precedentemente già riscattati presso l'INPS da dipendenti statali per i quali la laurea non abbia costituito titolo per l'accesso all'impiego.

Dagli atti risulta che è stata sanato l'originario vizio inerente alla omessa notifica del ricorso all'amministrazione attiva ed è stato depositato nella Segreteria della Sezione il ricorso stesso munito della relata di notifica, all'Amministrazione stessa.

Il Difensore di parte privata ha presentato memoria conclusiva ribadendo il diritto dell'ex dipendente alla ricongiunzione de qua, richiamando conforme giurisprudenza della Sezione Centrale di Appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in epigrafe il Sig. B., contesta la comunicazione - annullamento della nota n. 45 del 6/7/92 del Provveditore agli Studi di Forlì deducendo:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 29/79 [1] .
- 2) Illegittimità dell'annullamento della citata proposta del Provveditore agli Studi di Forlì del 6/7/92, accettata dal ricorrente il 17/07/92.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 204 del DPR 1092/73 [2]

A) Sostiene il ricorrente che il dipendente statale, a norma dell'art. 2 della legge 29/79, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. In particolare il ricorrente ritiene che il lavoratore possa concentrare presso una sola gestione assicurativa diversi periodi contributivi maturati, in tempi diversi e in posizione giuridica diversa, presso la gestione dell'INPS ovvero, presso gestioni obbligatorie sostitutive o presso gestioni speciali riguardanti i lavoratori autonomi.

Una prima interpretazione delle norme nella ricongiunzione aveva condotto l'Amministrazione della P.I. a notificare la proposta n. 45 del 6/7/92, successivamente annullata a seguito di diverso orientamento espresso dalla Corte dei conti. - Sez.Controllo Stato, con deliberazione n. 2132 del 17/7/92 secondo la quale, argomentando dall'art. 13, primo comma, del DPR 1092/74 [3], non apparirebbe possibile riscattare il periodo del corso legale degli studi universitari, già riscattato presso la gestione previdenziale dell'INPS, da parte di quei dipendenti statali entrati in ruolo senza che il titolo di studio fosse richiesto per l'assimilazione di un posto in ruolo.

Ad avviso del ricorrente, diversa è la qualità dell'art. 13 predetto rispetto alla ratis dell'art. 2 della legge n. 29/79 che consente la ricongiunzione di periodi assicurativi presso diverse gestioni per ottenere un'unica pensione: da ciò la possibilità di coesistenza di norme generali originarie, limitative del diritto di riscatto (art. 13, primo comma DPR 1092/73) applicabile a determinati fini (es. a fini di sviluppo della carriera) e norme che, ad altri fini, consentono la ricongiunzione di periodi assicurativi (art. 2 legge 29/79) e che è di carattere generale perché riferita a tutti gli ordinamenti pubblici previdenziali.

Nella specie, l'interessato ha chiesto, con la sua domanda, non il riscatto del corso di laurea, ma la ricongiunzione, a fini del conseguimento di un'unica pensione dei periodi contributivi iscritti presso l'INPS.

- B) Con il motivo sub.2), il ricorrente rappresenta di aver accettata la comunicazione proposta dall'Amministrazione emersa con la nota n. 45 del 6/7/92, talchè, per effetto della definità dell'incontro delle due volontà, dell'Amministrazione e del docente non apparirebbe possibile una revoca annullamento ad opera di una sola parte (l'Amministrazione) della proposta accettata, tanto più che, ai sensi dell'art. 204 DPR 1092/73, la revoca o la modifica di provvedimenti definitivi sul trattamento di quiescenza possono aver luogo solo nei tempi e nei casi ivi espressamente previsti.
- C) La Sezione ritiene di dover esaminare, con priorità, le deduzioni prospettate dal ricorrente nel precedente punto B.

In merito questo Giudice deve disattendere, perché infondate, le argomentazioni adottate, in proposito, dal ricorrente.

Ed invero, se le suddette argomentazioni riguardassero un settore meramente, privatistico, risulterebbero certamente esatte e corrette: ma in un campo pubblicistico, com'è quello che attiene all'azione di una Pubblica Amministrazione, è giocoforza l'applicazione di norme e principi che debbono regolare la condotta dell'Amministrazione la cui volontà, per potersi validamente manifestare, deve essere formalizzata in un provvedimento formale la cui efficacia, peraltro, è subordinata al controllo esterno della Corte dei conti.

Talchè se pur sono possibili atti o comportamenti anteriori o preliminari o propedeutici, tali atti sono da considerare seguenti o tratti di una procedura che si completa nell'emanazione di provvedimenti formali che soli possono costituire volontà espressa dalla P.A..

D'altra parte, inconferente si appalesa il richiamo all'art. 204 del DPR 1092/73 sia perché esso riguarda provvedimenti formali conclusivamente emessi dall'Amministrazione statale, sia perché esso attiene a materia, quella pensionistica statale, che è completamente diversa da quella relativa alla ricongiunzione prevista dall'art. 2 della legge n. 29/79 e che costituisce un preius rispetto al conseguimento di cui (un'unica) pensione.

Su tal punto, pertanto, la pretesa del ricorrente non può ritenersi fondata.

D) Per quanto concerne il punto sub.A), questo Giudice osserva che la controversia riguarda la possibilità della ricongiunzione, presso una gestione previdenziale statale, di periodi assicurativi corrispondenti al corso di laurea già annessi a riscatto presso una diversa gestione previdenziale (nella specie: INPS).

Al quesito deve darsi risposa positiva.

Nella specie, il ricorrente si è avvalso della potestà conferitogli dall'art. 2 della legge n. 29 del 1979 secondo cui il dipendente statale che passa per volere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare.

La possibilità della ricongiunzione è limitata, giusta orientamento giurisprudenziale e della S.C di Cassazione e di questa Corte dei conti, solo in particolare ipotesi, e precisamente quanto i contributi previdenziali non abbiano dato causa ad una pensione (e siano quindi già stati bruciati a tal fine), oppure quando la domanda di ricongiunzione non sia stata proposta dopo la definitiva cessazione del rapporto di lavoro, in quanto è postulata la pendenza del rapporto di lavoro presso cui andrebbero confluiti i contributi previdenziali versati nelle pregressa gestione (argomenti discutivi dagli artt. 1 e segg. della legge n. 29/79).

Rileva questo Giudice che sul tema specifico sono stati manifestati, da parte di questa stessa Corte dei conti, due contrastanti orientamenti secondo talune decisioni, invero (conf. deliberazione della Sez. Controllo Stato n. 2132 del 17/7/92; Sezione giurisdizionale Regione Umbria n. 411 dell'1/10/2001); Sez. giurisdizionale regione Lombardia del 26/9/2002 in affare Danilo Gaiti c/ Società Poste Italiane) è da escludere la ricongiunzione presso Amministrazione statale, ex art. 2 della legge n. 29/79, dei periodi del corso di laurea già riscattati presso l'INPS, allorché la laurea non sia direttamente strumentale allo svolgimento del servizio statale; il contrario orientamento, invece (Sez. Giurisdizionale Regione Toscana n. 81 del 16/1/2001; id. n. 804 del 19/6/2001; 3° sez. Giurisdizionale Centrale di Appello n. 326 del 1998; id. n. 279 del 1999; id. n. 15° del 16/1/2001; n. 326 del 21/12/98) è nel senso che il dipendente statale, ai fini della ricongiunzione ex legge n. 29/79, ha diritto alla valutazione dei periodi di studio già riscattati nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro secondo la disciplina vigente nell'Amministrazione Generale obbligatoria gestita dall'INPS anche se si tratti di periodi che non avrebbero potuto essere riscattati ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 1092/72 non potendosi comunque revisionare diritti pensionistici acquisiti.

A ben vedere, la tesi contraria alla possibilità di ricongiunzione di periodi assicurativi, correlati alla laurea, riscattati già presso l'INPS, sulla base del particolare regime vigente presso quella gestione, troverebbe fondamento, ad avviso dei sostenitori della tesi nel fatto che il corso di laurea potrebbe essere riscattato press l'INPS senza nessun condizionamento, mentre invece, il corso di laurea potrebbe essere riscatto presso Amministrazione statale o pubblica a condizione che (art. 13 DPR n. 1092/73 e succ. modifiche ed interpretazioni) la laurea sia stata titolo necessario per l'accesso in carriera direttiva o anche presso altra carriera per espressa disposizione di leggi. Di talchè una interrelazione tra i due istituti (riscatto e ricongiunzione) si pone nel senso che non potrebbe consentirsi ricongiunzione se non fosse riscattabile il periodo previdenziale medesimo.

Una siffatta impostazione non può essere condivisa da questo giudice.

I termini riscatto-ricongiunzione sono ontologicamente diversi e distinti, perché il riscatto afferisce a periodi (del corso legale degli studi universitari) che, per effetto dello stesso Istituto, sono equivalenti a "servizio" effettivo utile; invece la ricongiunzione attiene a contributi e riguarda solo i contributi che vengono a far parte del patrimo nio contributivo del soggetto utile a pensione e solo a pensione.

D'altra parte, giusta quanto rappresentato dalla difesa del ricorrente, diversa è non solo l'entità ontologica dei due Istituti, ma anche la ratis, perché il riscatto può essere utilizzato anche ad altri fini (es. di carriera), mentre la ricongiunzione è funzionalizzata a far conseguire al soggetto un'unica pensione.

Pertanto, nessuna interferenza può ravvisarsi circa la operatività dei due Istituti, attesa la diversità strutturale e funzionale degli stessi.

Per quanto sopra, la Sezione ritiene di dover accogliere il ricorso di parte, riconoscendo il diritto del ricorrente alla dedotta ricongiunzione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica ex art. 5 della legge n.205/2000, nella persona del Suo Presidente, Dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto dell'ex insegnante alla ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/79 del periodo assicurativo di anni 2, mesi 9 e giorni 21 iscritti presso l'INPS e riferiti al riscatto della laurea.

Rinvio degli atti al Provveditorato agli Studi di Forlì, per quanto di competenza.

Così deciso in Bologna il 29 gennaio 2004.

Depositata in Segreteria il giorno 11 marzo 2004

NOTE

- [1] E' la norma che prevede il diritto alla ricongiunzione dei contributi versati presso altre gestioni assicurative nella gestione dove si presta servizio all'atto della presentazione della domanda
- [2] Ecco il testo dell'articolo 204: "La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:
 - a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
 - b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;
 - c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
 - d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.".
- [3] Dispone il divieto di riscatto dei periodi di studio se tali periodi non risultino finalizzati al conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica e al ruolo di appartenenza.